

**ACCORDO
DI
COOPERAZIONE**

**KOMISIONI
I LETRAVE
ME VLERE
ALBANIA**

**COMMISSIONE
NAZIONALE PER LE
SOCIETA' E LA BORSA
ITALIA**

**IN RELAZIONE ALLA VIGILANZA E LA REGOLAMENTAZIONE
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI DERIVATI**

**Roma, Italia
13 giugno 2000**

La COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA ("CONSOB") e la KOMISIONI I LETRAVE ME VLERE (ASC):

CONSIDERANDO, alla luce della crescente attività internazionale nei mercati di valori mobiliari, la necessità di assistenza e consultazione reciproca al fine di elevare il grado di tutela degli investitori, promuovere l'integrità dei mercati finanziari e facilitare l'esercizio delle rispettive funzioni e poteri;

CONSIDERANDO l'importanza di garantire l'applicazione ed il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di valori mobiliari applicabili in Italia ed in Albania e


DESIDERANDO instaurare la più ampia assistenza reciproca tramite l'istituzione di procedure di cooperazione ivi incluse procedure di comunicazione, intese comuni, scambio di informazioni e assistenza investigativa nei limiti consentiti dalle leggi e le prassi in vigore in Italia ed in Albania;

Hanno raggiunto la seguente intesa:

Articolo 1: Finalità dell'Intesa

La finalità di questo Accordo di Cooperazione ("Intesa") è quella di stabilire, tra le Autorità amministrative di seguito indicate, una procedura di reciproca assistenza che consenta loro, attraverso l'istituzione di procedure di cooperazione, assistenza e scambio di informazioni, di promuovere l'integrità dei mercati di valori mobiliari e di assolvere, in generale, alle funzioni ad esse attribuite dalle disposizioni in vigore nei rispettivi ordinamenti di appartenenza, incluse le disposizioni che:

- a) stabiliscono e tutelano i diritti degli investitori ad ottenere informazioni tempestive ed accurate riguardanti l'emissione e l'offerta di valori mobiliari;
- b) vietano e impongono sanzioni per l'uso abusivo di informazioni riservate ed altre pratiche di manipolazione del mercato;
- c) assicurano il rispetto, da parte di tutti i soggetti operanti nel mercato, delle leggi e dei regolamenti disciplinanti le procedure e l'organizzazione del mercato;



- d) assicurano il rispetto, da parte di tutti gli operatori professionali nel settore dei valori mobiliari, delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le loro professioni ed il loro operare sul mercato mobiliare, comprese le leggi ed i regolamenti riguardanti il conferimento e l'esecuzione di ordini o la gestione di portafogli mobiliari individuali o collettivi;
- e) ogni altra materia ricompresa tra le competenze delle Autorità.

Articolo 2: Definizioni

Ai fini della presenta Intesa:

- 1. "Autorità" indica:
 - a) COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA;
 - b) KOMISIONI I LETRAVE ME VLERE;
- 2. "Autorità richiesta" indica l'Autorità cui è rivolta una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa;
- 3. "Autorità richiedente" indica l'Autorità che formula una richiesta di assistenza ai sensi dell'Intesa;
- 4. "Persona" indica ogni persona fisica o giuridica, fiduciaria o associazione;
- 5. "Valore mobiliare" indica:
 - a) qualunque azione, obbligazione, titolo, dichiarazione di debito, quote di organismi di investimento collettivo o ogni strumento simile ad azioni, obbligazioni, titoli, dichiarazioni di debito ed interessi in organismi di investimento collettivo;
 - b) qualunque contratto o titolo che dà diritto a sottoscrivere, comprare o vendere qualunque degli strumenti citati in a);
 - c) qualunque contratto di borsa, contratto future, contratto di opzione o qualunque strumento finanziario basato sugli strumenti citati in a);
 - d) qualunque contratto su indici basato sugli strumenti citati in a);
 - e) qualunque contratto di borsa, contratto future su merci o qualunque contratto future di opzioni su merci;
- 6. "Emittente" indica ogni persona che emette o propone di emettere valori mobiliari;
- 7. "Mercato mobiliare" indica una borsa valori o qualsiasi altro mercato, compresi i mercati non regolamentati, per azioni, obbligazioni, titoli di debito, opzioni o qualsiasi altro titolo riconosciuto, disciplinato o controllato dalle Autorità;
- 8. "Investitore" indica ogni persona che direttamente o indirettamente abbia, detenga o conferisca un ordine per l'acquisizione di valori mobiliari;

9. "Operatori professionali" indica:
- a) ogni persona che eserciti attività di:
 - (i) acquisto, vendita, distribuzione, trasferimento, compensazione o liquidazione di valori mobiliari;
 - (ii) raccolta, esecuzione o trasmissione di ordini, conferiti da investitori, aventi ad oggetto l'acquisto o la vendita di valori mobiliari o
 - (iii) gestione, in conto proprio o per conto terzi, di portafogli di valori mobiliari o conti individuali o collettivi;
 - b) qualunque persona che sia associata ad un'altra persona che eserciti una delle funzioni elencate nel sub-paragrafo a), inclusi, senza limitazioni, impiegati o rappresentanti autorizzati;
10. "Leggi e regolamenti" indica le disposizioni di legge e regolamento ed altre disposizioni normative applicabili in Italia ed in Albania in materia di valori mobiliari.

Articolo 3: Ambito di Applicabilità dell'Intesa

1. Le Autorità intendono prestarsi reciprocamente la massima assistenza possibile, nei limiti consentiti dalla propria legislazione, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra dette Autorità relative a fatti inerenti ad indagini tese ad accertare se una persona abbia violato leggi e regolamenti in vigore nello Stato dell'Autorità richiedente. A tal fine esse:
- a) comunicheranno informazioni in loro possesso;
 - b) assumeranno dichiarazioni da persone;
 - c) acquisiranno documenti da persone.
2. L'assistenza di cui al paragrafo precedente può essere prestata unicamente nelle modalità previste dalle disposizioni in vigore nell'ordinamento giuridico dell'Autorità richiesta, ivi compresi gli accordi internazionali ratificati.

Articolo 4: Principi Generali


1. La presente Intesa costituisce la base per la cooperazione tra le Autorità e non crea obblighi vincolanti di diritto internazionale, né modifica o si pone al di sopra di qualsiasi disposizione di legge, di regolamento o altra disposizione normativa in vigore in Italia o in Albania. L'Intesa non conferisce alcun diritto a terzi, né modifica il contenuto di qualsiasi altro accordo. L'applicazione delle

disposizioni della presente Intesa sarà conforme alle disposizioni di legge, di regolamento ed alle convenzioni vigenti nei rispettivi Stati delle Autorità, compatibilmente con la disponibilità di risorse delle Autorità, e non contrasterà con l'interesse pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta.

2. Ai sensi di questa Intesa l'assistenza può essere negata quando:
- a) l'esecuzione della richiesta pregiudichi la sovranità, la sicurezza, gli interessi economici fondamentali, o l'ordine pubblico dello Stato dell'Autorità richiesta;
 - b) la richiesta non sia conforme alle disposizioni contenute nell'Intesa;
 - c) l'informazione richiesta riguardi fatti che abbiano avuto origine prima dell'entrata in vigore dell'Intesa;
 - d) nello Stato dell'Autorità richiesta sia già pendente un procedimento penale per gli stessi fatti e nei confronti delle stesse persone; o le stesse persone siano state già sanzionate definitivamente per le stesse imputazioni dalle competenti Autorità dello Stato dell'Autorità richiesta, a meno che l'Autorità richiedente possa dimostrare che la riparazione o le sanzioni richieste non sarebbero duplicative di quelle già ottenute nello Stato dell'Autorità richiesta.

Articolo 5: Richieste di Assistenza

1. Ogni richiesta di assistenza deve essere indirizzata per iscritto al funzionario di collegamento dell'Autorità richiesta indicato nell'Allegato A.
2. La richiesta di assistenza dovrà specificare quanto segue:
 - a) l'informazione desiderata dall'Autorità richiedente;
 - b) una descrizione generale sia del caso oggetto della richiesta sia delle finalità per le quali le informazioni sono richieste;
 - c) le persone fisiche o giuridiche che l'Autorità richiedente ritiene possano essere in possesso delle informazioni, o i luoghi in cui dette informazioni possano essere ottenute, ove l'Autorità richiedente ne sia a conoscenza;
 - d) le leggi o i regolamenti attinenti all'oggetto della richiesta e
 - e) il periodo di tempo entro cui rispondere e, se opportuno, l'urgenza.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

3. Nel caso di urgenza, le richieste di assistenza e le risposte a tali richieste possono essere trasmesse con procedure sommarie o d'urgenza a condizione che vengano confermate secondo le modalità prescritte nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 6: Esecuzione della Richiesta

Nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, l'Autorità richiesta comunicherà all'Autorità richiedente le informazioni già in suo possesso o che la stessa può procurarsi con le modalità che saranno determinate dall'Autorità richiesta, nel rispetto delle norme applicabili nel proprio ordinamento interno.


Articolo 7: Utilizzo Consentito delle Informazioni

1. L'Autorità richiedente potrà usare le informazioni ricevute soltanto:
 - a) per gli scopi definiti nella richiesta, al fine di assicurare il rispetto e la repressione delle violazioni di leggi e regolamenti specificati nella richiesta e delle altre norme ad essi relative e
 - b) per gli scopi che rientrano nel quadro generale dell'uso specificato nella richiesta, ivi compreso lo svolgimento di procedimenti sanzionatori civili o amministrativi o relativi alla vigilanza sul mercato, l'assistenza in procedimenti penali o l'espletamento di indagini volte a determinare la sanzione applicabile alla violazione delle leggi o dei regolamenti indicati nella richiesta.

2. Per utilizzare le informazioni fornite per qualunque scopo diverso da quelli previsti al paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità richiedente deve preventivamente informare l'Autorità richiesta delle sue intenzioni e deve consentirle di opporsi a detto utilizzo. Se l'Autorità richiesta si oppone al predetto utilizzo, le informazioni possono essere utilizzate soltanto nel rispetto delle condizioni imposte dall'Autorità richiesta.

Articolo 8: Riservatezza delle Richieste e delle Informazioni Ricevute

1. Ciascuna Autorità dovrà tenere riservate, nei limiti consentiti dalla legge, le richieste fatte nell'ambito dell'operatività dell'Intesa, il contenuto di queste richieste e qualsiasi altra questione derivante dall'applicazione della presente Intesa, comprese le consultazioni tra le Autorità.



2. L'Autorità richiedente terrà riservate le informazioni ricevute ai sensi della presente Intesa nello stesso grado in cui dette informazioni sarebbero mantenute riservate nel territorio dello Stato dell'Autorità richiesta, ad eccezione del caso in cui le informazioni comunicate debbono essere divulgate nel corso del loro uso ai sensi del precedente articolo 7 e non fornirà dette informazioni a nessun altro senza il preventivo consenso dell'Autorità richiesta.

3. Le Autorità potranno, previo accordo, derogare ai principi sanciti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nell'ambito di quanto consentito delle leggi applicabili a ciascuna Autorità.

Articolo 9: Contestazioni e Consultazioni

1. In caso di contestazioni sul significato di un termine utilizzato nella presente Intesa, le Autorità dovranno definirne il significato in accordo tra loro.


2. Le Autorità riesamineranno periodicamente l'operatività della presente Intesa e si consulteranno al fine di migliorarne il funzionamento e di risolvere eventuali questioni che possano insorgere. In particolare, le Autorità si consulteranno su richiesta nel caso in cui:

- a) un'Autorità rifiuti di adempiere ad una richiesta di informazioni presentata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, o ad una richiesta di utilizzare le informazioni in base a quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, della presente Intesa; o
- b) vi sia un mutamento nelle condizioni del mercato o nelle leggi e nei regolamenti o qualsiasi altra difficoltà che renda necessario modificare, o ampliare, la presente Intesa al fine del raggiungimento dei suoi scopi.

3. Le Autorità potranno accordarsi sulle misure di ordine pratico che potrebbero essere necessarie per agevolare l'attuazione della presente Intesa.

Articolo 10: Ripartizione dei Costi

Se, a giudizio dell'Autorità richiesta, l'esecuzione di una richiesta di assistenza presentata ai sensi della presente Intesa presenti costi eccessivi, prima di continuare nell'esecuzione della predetta richiesta, entrambe le Autorità si accorderanno sulla ripartizione dei costi.



Articolo 11: Durata


Questa Intesa rimarrà in vigore e continuerà a produrre effetti per un periodo di tempo indeterminato e, comunque, fino a che una delle due Autorità non comunichi all'altra la propria intenzione di recedere dalla stessa, con un preavviso di trenta giorni, e previa consultazione tra le due Autorità.

Articolo 12: Entrata in vigore

Questa Intesa entrerà in vigore all'atto della sua sottoscrizione da parte delle Autorità.

Firmato il 13 giugno 2000 a Roma, in sei originali, di cui due in italiano, due in albanese e due in inglese, ciascuno dei quali ugualmente autentico. In caso di differenze tra le varie versioni dell'accordo, prevarrà il testo inglese.

Per la COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA



Luigi Spaventa

Presidente

per la KOMISIONI I LETRAVE
ME VLERE



Elisabeta Gjoni

Presidente

ALLEGATO A

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Dott. Carlo Biancheri
Direttore dell'Ufficio Relazioni Internazionali
Via Isonzo 19/D
00198 ROMA
ITALIA
Tel.: +39.06.8477381
Fax: +39.06.8477763
E-mail c.biancheri@consob.it

KOMISIONI I LETRAVE ME VLERE

Keler Gjika
Direttore, Affari Internazionali
Komisioni i Letrave me Vlerë
Blv. "Dëshmorët e Kombit"
Pranë Ministrisë së Drejtësisë, kati III
Tirana, ALBANIA
Tel: + +355 42 282 60
Fax: + +355 42 282 60
E-mail: asc1@albaniaonline.net